

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **844/1988** (ECLI:IT:COST:1988:844)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12872**

Atti decisi:

N. 844

ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed altri contro il Ministero del Tesoro

- Direzione Generale Istituti per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83), emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972, n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali, disparità di trattamento, e perché a identica capacità contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;

che identica questione è stata nuovamente sollevata dal medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n. 400/84);

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;

che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità dell'oggetto;

considerato che le situazioni messe a raffronto non sono omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli altri dipendenti comunali;

che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate gestioni finanziarie;

che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);

che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso tecnico;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollavata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.